

**COMUNE DI POSTALESIO**

Provincia di Sondrio

**AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 28/07/2014****OGGETTO: PRESA D'ATTO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE DA PARTE DI S.EC.AM SPA*****IL RESPONSABILE DELL'AREA***

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio ha nominato il Dott. Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed Amministrativi del Comune di Postalesio;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale di n. 29 DEL 14/12/2010 avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni societarie dell'Ente- provvedimenti conseguenti";

Rilevato che questa Amministrazione mantiene la partecipazione in SECAM SPA, trattandosi di società a capitale interamente pubblico, che gestisce in house il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Richiamato il Decreto Legislativo 90/2014, che all'art. 3 comma 5 ha confermato quanto previsto dall'art. 4 comma 12 bis del DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 introducendo il seguente periodo "Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti";

Ricordato che la Corte dei Conti Lombardia afferma che è compito dell'ente locale controllante, nell'ambito dei poteri propri di direzione e controllo, garantire il rispetto del vincolo di spesa per il personale, fissato ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/08.

L'ente controllante, inoltre, deve assicurare che con il consolidamento della spesa per il personale della società partecipata a quella dell'ente locale, vengano raggiunti i risultati del contenimento della dinamica retributiva, sia individuale che complessiva del personale.

La norma impone alla società "in house" scelte rispettose e coerenti con le previsioni di contenimento dei costi per il personale imposte dalla disciplina vincolistica vigente, in particolare operando sui margini di adeguamento che il CCNL di riferimento e la contrattazione decentrata aziendale.

Per espressa disposizione legislativa (art. 18 comma 2bis d.l. 112/2008) nelle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica non si applicano tali vincoli, ma nonostante ciò la spesa per il personale dei dipendenti della società concorre al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti all'ente locale.

L'obbligo dell'ente locale di contenere e monitorare la dinamica retributiva dei dipendenti della società si inserisce nel più ampio quadro dei controlli che l'ente controllante deve esercitare sugli organismi partecipati ai sensi dell'art.147-quater del testo unico degli enti locali (d.lgs 267/2000) rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate".

Vista la comunicazione di S.Ec.Am spa nostro protocollo 1286 del 28/07/2014 in merito al disposto dell'art. 3 comma 5 del DL 90/2014 sul contenimento delle spese di personale

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto comunicato da S.ec.am SPA con nota nostro protocollo 1286 del 28/07/2014 a norma di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 in materia di costi del personale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cerrri dott.ssa Rina